

COMUNE DI TREVISO

Regolamento Edilizio

P.R.G. 2001

REC vigente – aggiornamento giugno 2008

Art. 86 – Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

1. Le scale principali dei fabbricati, che servono più di un alloggio, devono avere rampe e pianerottoli di larghezza, libera netta, non inferiore a ml 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml 1,00 nel caso di restauro e ristrutturazioni che non comportino il riposizionamento del corpo scale, nel qual caso devono avere larghezza di ml 1,20. Devono essere comunque commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti ed essere conformi al D.M. 236/89.
2. Per le scale interne ad alloggi unifamiliari è ammessa la larghezza minima di ml 0,80 e possono anche essere del tipo a chiocciola con un diametro minimo non inferiore a ml 1,50.
3. Possono essere aerate ed illuminate artificialmente a condizione che sia assicurato un idoneo ricambio d'aria che eviti ristagni di odori e che siano garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene.
4. Per le nuove costruzioni devono avere gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 27 nel rispetto del rapporto: 2 alzate + pedata = 62-64 cm. Potranno essere previsti gradini a forma trapezoidale purchè la pedata misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a cm 25.
5. E' vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,30 per le rampe in discesa e ml 0,10 per le rampe in salita.
6. Devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a ml 0,90 e non superiore a ml 1,00.
7. Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia e relativi regolamenti.
8. In tutti i fabbricati di nuova costruzione con più di due piani abitabili oltre al piano terreno deve essere previsto l'impianto di ascensore.
9. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate (...) precedentemente.
10. L'impianto di ascensore, in ogni sua parte ed elemento, deve essere conforme alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei disabili.
11. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml 0,80 e davanti alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero della profondità minima di ml 1,50.
12. Le ringhiere ed i parapetti, devono avere altezza minima di ml 1,00. Eventuali forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. Sono vietati, nelle parti comuni, gli elementi delle ringhiere ad andamento

TECNO SCALA

CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

orizzontale che siano scalabili in quanto di possibile pericolo per i bambini. Sono vietate soluzioni di ringhiere che presentino elementi con spigoli, protuberanze e agganci tali da poter arrecare danno a persone o cose.